

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUINTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. R.G. [REDACTED] promossa da:

FRANCESCO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Ziletti del Foro di Brescia,

-OPPONENTE-

contro

[REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Brescia,

-OPPOSTA-

*** ** ***

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER FRANCESCO [REDACTED] :

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tuttavia, alla verifica dello sviluppo del rapporto contrattuale, gli interessi corrispettivi risultano aver superato il tasso soglia in costanza della prima rata di pagamento ritenendo che quanto sopra fosse attribuibile, “*con tutta evidenza*”, all’importo rilevante degli interessi convenzionali (che pesano in misura pari al 91,45% del totale rata n. 1), circostanza non più ripetuta nelle rate successive.

Premesso che, pur non essendo stata tempestivamente eccepita l’usurarietà degli interessi corrispettivi, la questione deve essere valutata in quanto rilevabile d’ufficio, si osserva che, come evincibile dall’elaborato peritale, il TEG pattuito non è superiore al tasso soglia, essendo il superamento del primo trimestre conseguente l’importo degli interessi di cui tale rata è costituita.

Pertanto, la clausola relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi è, in se stessa, valida dovendo quindi essere sanzionata con la nullità non la pattuizione in quanto tale ma la sua applicazione nel primo trimestre di vigenza del contratto.

Da ciò consegue che, correttamente, il saldo dare e avere tra le parti dovrà essere decurtato dell’importo degli interessi come applicati nel primo trimestre di vigenza del rapporto pari ad Euro [REDACTED]

Quanto agli interessi moratori, il tasso di mora in concreto applicato è stato calcolato a partire dagli importi in concreto addebitati a parte attrice, determinati sia includendo che escludendo gli interessi corrispettivi: i risultati sono i medesimi in entrambi i conteggi ed in entrambi i casi è emerso che, nel periodo compreso tra il 4.4.2012 ed il 4.12.2012, in corrispondenza delle rate da 75 a 83, [REDACTED] srl ha applicato in concreto interessi moratori superiori al Tasso Soglia Usura previsto per gli interessi moratori vigente alla data di conclusione del contratto il tutto per euro [REDACTED].

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sostanzialmente concluso per l’autonomia del tasso di interesse moratorio pattuito in contratto e del tasso di interesse moratorio concretamente applicato arrivando a sostenere che, nel caso in cui sia stato pattuito un tasso di interesse moratorio in violazione della normativa antiusura, ma sia stato applicato in concreto un tasso di interesse rispettoso della normativa, solo il secondo debba essere considerato.

Non è stata esplicitata la soluzione nel caso in cui, a contrario, il tasso di interesse moratorio sia stato a priori correttamente pattuito ma, nel caso concreto, in genere in conseguenza dell’importo delle



spese applicate trimestralmente, vi sia superamento del tasso soglia solo con riguardo ad alcuni specifici trimestri.

Ritiene questo Giudice che, analogamente a quanto già argomentato in tema di interessi corrispettivi, nel caso in esame non sia la clausola in se stessa ad essere invalida ma la clausola come applicata in specifici trimestri, sicché, anche in questa ipotesi, deve ritenersi corretto escludere gli interessi moratori (con applicazione degli interessi sostitutivi indicati dalla Suprema Corte) per i soli trimestri in cui si è verificato il superamento.

A tanto consegue la rideterminazione del saldo del rapporto tramite lo storno di euro [REDACTED] pertanto, l'ammontare del credito azionato monitoriamente, risulta pari ad euro [REDACTED].

[REDACTED]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:

revoca il decreto ingiuntivo n. 3080/2019 del 17 giugno 2019;

[redacted]

Brescia, 6 maggio 2024



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 08/05/2024

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 3500/2024 del 08/05/2024

Il Giudice

Dott. Alessia [REDACTED]

